

# PROTOCOLLO PROVINCIALE INTEGRATIVO per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso

Addì 16 dicembre 2019, presso la sede di Unascom Confcommercio provincia di Treviso, sita in via S. Venier n. 55, Treviso

Tra

**Unascom Confcommercio di Treviso**, rappresentata dal presidente Federico Capraro, assistito da Luca Bertuola, Responsabile dell'Ufficio Sindacale di Unascom Confcommercio

**Federalberghi** della provincia di Treviso, rappresentata dal suo presidente Giovanni Cher

**Fipe** della provincia di Treviso, rappresentata dal suo Presidente Dania Sartorato

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali della **Filcams CGIL Treviso** Alberto Irone, della **Fisascat CISL Belluno-Treviso** Edoardo Dorella e della **Uiltucs UIL Belluno-Treviso** Massimo Marchetti.

Premesso che:

- nel mese di luglio 2019 il Comitato del Patrimonio mondiale Unesco ha deliberato il riconoscimento delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" quale Patrimonio mondiale dell'Umanità;
- tale riconoscimento di carattere storico, culturale e paesaggistico delle "Colline del Prosecco", unito agli eventi che verranno organizzati per promuovere il territorio, potranno comportare un significativo incremento dell'attrattiva turistica, non solo dello specifico territorio di Conegliano e Valdobbiadene, ma anche delle restanti zone della Provincia di Treviso;
- nei prossimi anni la regione Veneto, nello specifico nella nota località montana di Cortina, si troverà ad ospitare importanti eventi sportivi come i Campionati del Mondo di Sci Alpino nel 2021 e le Olimpiadi Invernali nel 2026, che genereranno anch'essi un notevole incremento dell'afflusso turistico, non solo nella provincia di Belluno, ma anche in tutti i territori limitrofi, con particolare riferimento all'adiacente provincia di Treviso;
- la provincia di Treviso sta, sempre più, diventando un territorio a permanente vocazione turistica ed il conseguente potenziamento delle iniziative di promozione turistica vedrà coinvolti, oltre agli attori pubblici, anche le aziende del territorio, in particolare quelle del settore Turismo, quali strutture ricettive, attività di ristorazione e pubblici esercizi, che si troveranno a dover gestire in prima linea un significativo aumento dell'affluenza turistica non solo nazionale, ma anche e sempre più internazionale;
- le Parti concordano sul fatto che la maggiore richiesta di servizi turistici presso le strutture alberghiere e gli esercizi pubblici potrà rappresentare un'importante opportunità occupazionale, sia per i giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, sia a favore di persone momentaneamente espulse dal mercato del lavoro o percettrici di forme di sostegno/integrazione al reddito e di politiche attive;


- l'eccezionalità di questi eventi richiede l'adozione di politiche occupazionali caratterizzate da flessibilità, in un contesto comunque di tutela dei diritti dei lavoratori, di regolarità contrattuale nelle assunzioni e di garanzia del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### Considerato che:

- le Parti, ad inizio anni 2000, hanno intrapreso un percorso di contrattazione territoriale con particolare attenzione alle esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, che ha portato alla sottoscrizione di un primo accordo integrativo nel 2003 e di una successiva intesa nel 2008, nei quali vengono disciplinati, tra gli altri, strumenti di flessibilità contrattuale e oraria;
- le Parti hanno sottoscritto, inoltre, nel 2015 il "Protocollo d'Intesa eventi artistico-culturali-gastronomici 2015-2018 per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso", introducendo nuove opportunità di flessibilità nel lavoro, che sono stati, negli anni successivi, utilizzati in misura significativa;
- negli stessi anni 2014-2015, le Parti hanno raggiunto, a livello bilaterale, un Accordo sugli Interventi di Tutela e Sviluppo dell'Ente Bilaterale Settore Terziario per la provincia di Treviso, poi prorogato e rinnovato di anno in anno, che ha introdotto strumenti di tutela dei livelli occupazionali e di sviluppo delle politiche attive del lavoro per favorire il più possibile percorsi di formazione e ricollocazione professionale, nonché incentivi all'occupazione, anche con riferimento a lavoratori che prestano la loro attività per poche ore alla settimana o con tipologie contrattuali discontinue;
- in virtù dell'opportunità creatasi con il riconoscimento delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" quale Patrimonio mondiale dell'Umanità e del presumibile maggiore afflusso turistico che si registrerà nei prossimi anni anche in ragione dei correlati eventi promozionali, oltre che in virtù delle ulteriori opportunità che si creeranno, per il settore Turismo *in primis*, in relazione agli eventi sportivi di livello mondiale che la regione Veneto ospiterà, le Parti riconoscono che gli strumenti contrattuali di impiego flessibile possono rappresentare un'opportunità per l'inserimento/reinserimento lavorativo di coloro che si trovano in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento, nonché semplicemente di soggetti inoccupati con particolare riferimento a lavoratori studenti e/o di prima occupazione;
- i CCNL del settore Turismo – sia per gli alberghi, che per le aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale – prevedono espressamente la possibilità per la contrattazione integrativa territoriale di intervenire in materia di flessibilità oraria e contrattuale;
- le Parti si impegnano ad utilizzare le tipologie contrattuali introdotte e disciplinate dal contratto collettivo e dalla legge, al fine di evitare forme improprie di gestione dei rapporti di lavoro o l'utilizzo indiscriminato e non controllato, nonché abusivo, degli strumenti di flessibilità.

#### Tutto quanto ciò premesso e considerato

le Parti stipulano il seguente PROTOCOLLO PROVINCIALE INTEGRATIVO per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso, che applicano il CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi, come alberghi e strutture ricettive in genere (Bed & Breakfast, affitta camere, ecc.), o il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018, come bar, ristoranti, pizzerie, ecc..



2



## TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

### ART. 1) APPLICABILITÀ DEL PROTOCOLLO

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.

Le Parti concordano che il presente PROTOCOLLO PROVINCIALE INTEGRATIVO si applica alle aziende del settore del turismo della provincia di Treviso, che applicano integralmente il CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 e successivi rinnovi o il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018 e che esercitano la propria attività imprenditoriale nei territori direttamente/indirettamente coinvolti nelle attività e nelle manifestazioni oggetto dell'intesa.

## TITOLO II – MERCATO DEL LAVORO

### ART. 2) LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 81/2015, così come modificato dal D.L. n. 87/2018, nonché dall'art. 94 lett. a) CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018 e dall'art. 87 CCNL Turismo del 20 febbraio 2010, così come modificato dall'accordo di rinnovo del 18 gennaio 2014, le parti concordano sulla possibilità di stipulare, successivamente al primo contratto a termine avente una durata totale massima di 24 mesi, un ulteriore contratto a termine, che non potrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.<sup>1</sup>

La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 21 comma 2, d.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, non trova applicazione:

- nei confronti dei contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010 e degli articoli 89 e 90 del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018, per i quali si conferma, comunque, il diritto di precedenza ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del CCNL Turismo e dell'art. 93 del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo;
- nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
- nell'ipotesi in cui il secondo contratto con il medesimo lavoratore sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di lavoratrici in maternità, lavoratori in ferie, malattia, infortunio, aspettative e congedi, ecc.);

<sup>1</sup> **Nota a verbale:** ai sensi dell'art. 19 comma 3 d.lgs. 81/2015, l'ulteriore contratto deve necessariamente essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro, mentre al 2° livello di contrattazione è data facoltà di elevare il periodo massimo sino a 12 mesi, in virtù di quanto stabilito dall'art. 87 lett. a) CCNL Turismo.



3



- quando il contratto sia stipulato in relazione all'avvio di nuove attività così come disciplinate dall'art. 87 del CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo e dall'art. 80 del CCNL Turismo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (NASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.) e di politiche attive e, comunque, con disoccupati con più di 45 anni di età e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999;
- nell'ipotesi di assunzione nell'ambito di contratto di rete d'impresa.

Le Parti concordano che per tutte le altre ed ulteriori ipotesi di assunzioni a termine, si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.

Le Parti, inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 86, comma 2 CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018 e dall'art. 79 comma 2 CCNL Turismo del 20 febbraio 2010, concordano di ampliare, per le aziende fino a 25 dipendenti, il limite previsto dalla contrattazione nazionale del numero massimo di lavoratori impiegabili con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva secondo la tabella di seguito riportata.

base di computo	n. lavoratori
0 - 4	6
5 - 9	9
10 - 25	10

Le imprese che superano i 25 dipendenti potranno andare in deroga ai limiti previsti dall'articolo 79 CCNL Turismo e dall'art. 86 CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo attraverso accordo aziendale.

Fatto salvo quanto previsto dal CCNL in materia di contrattazione, le parti concordano che tali accordi possano essere conclusi anche presso la sede dell'ente bilaterale con l'assistenza delle parti firmatarie del presente accordo.

La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti a tempo determinato.

Le parti si impegnano a trovare, anche con il coinvolgimento di EBiCom, modalità per garantire l'accesso agli istituti di welfare contrattuale anche a quei lavoratori che non ne abbiano ancora maturato i requisiti.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names. A small number '4' is written near the center of the signature area.



## ART. 3) PART TIME

### Limiti minimi e massimi di orario

Le Parti concordano sulla possibilità di ricorrere all'assunzione di personale con orario di lavoro settimanale inferiore alle 16 ore<sup>2</sup>, ma comunque non inferiore alle 4 ore settimanali. La prestazione lavorativa di 4 ore settimanali dovrà avvenire in turno unico, mentre prestazioni di durata settimanale superiore potranno essere organizzate dalle parti nei turni che meglio rispecchiano le esigenze di azienda e lavoratori, nel rispetto delle norme contrattuali.

L'azienda, in questi casi, è tenuta a comunicare, a fini di monitoraggio, l'avvenuta assunzione all'Ente Bilaterale, mediante l'apposito modulo allegato (all. 1).

Le Parti, ritenendo importante fornire alle imprese strumenti contrattuali idonei a favorire e garantire un corretto e tutelato ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, nonché la rioccupazione dei lavoratori estromessi dal mondo del lavoro per situazioni di crisi aziendale, considerano il part-time con limiti di durata diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale uno strumento idoneo a favorire politiche attive di impiego o reimpiego per coloro i quali, in situazione di disoccupazione o di riduzione di orario di lavoro (lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali), intendano integrare il proprio reddito e siano disponibili ad effettuare orari di lavoro settimanali inferiori ai limiti minimi previsti dai CCNL del settore Turismo.

## TITOLO III ORARIO DI LAVORO

### ART. 4) ORARIO DI LAVORO

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, ossia del riconoscimento delle "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" quale Patrimonio mondiale dell'Umanità, di eventi sportivi di respiro internazionale che si terranno nella regione Veneto, nonché di tutti i correlati eventi di promozione del territorio che si svilupperanno e del conseguente maggiore afflusso turistico, le Parti, stante il fatto che l'eccezionalità di questi eventi richiederà l'adozione di politiche occupazionali maggiormente flessibili, assisteranno le aziende, che intendano concludere accordi, da sottoscrivere in sede bilaterale, in materia di orario di lavoro secondo le previsioni del relativo CCNL settore Turismo applicato tra quelli di cui al precedente art. 1.

## TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 5) DECORRENZA E DURATA

La validità del presente Protocollo decorre dal 01 gennaio 2020 e scadrà il 31/12/2020. Le parti si impegnano ad avviare, a partire dal mese di marzo 2020, un tavolo di trattativa per la definizione di un contratto provinciale integrativo settore turismo che recepisca anche le materie oggetto del presente protocollo, che in ogni caso è da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno fino alla definizione del citato accordo provinciale.

<sup>2</sup> *Nota a verbale: il Contratto Integrativo Provinciale per la provincia di Treviso settore turismo (anno 2008) fissa il limite minimo settimanale per il part time a 16 ore.*



Il presente Protocollo ha carattere cedevole rispetto a tutti quegli accordi aziendali che disciplinano o che disciplineranno le medesime materie, ed esclusivamente in riferimento alle materie oggetto dell'accordo aziendale.

Le Parti si incontreranno a cadenza annuale per monitorare gli effetti del Protocollo e l'impatto dello stesso sui livelli occupazionali del territorio; le Parti si impegnano, inoltre, a dare ampia diffusione al presente Protocollo, nonché a depositarlo presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.

**UNASCOM**

Federico Capraro

Luca Bertuola

**FEDERALBERGHI**

Giovanni Cher

**FIPE**

Dania Sartorato

**FILCAMS-CGIL Treviso**

Albero Irone

**FISASCAT-CISL Belluno Treviso**

Edoardo Dorella

**UILTUCS Belluno Treviso**

Massimo Marchetti

All. 1

Spett. **COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE**  
Presso **EBiCom - ENTE BILATERALE TERRITORIALE** della Provincia di Treviso  
Via Venier, 55 - 31100 Treviso

**Oggetto: Comunicazione instaurazione contratto part-time in deroga, ai sensi dell'art. 3 Protocollo Provinciale Integrativo per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso del 16.12.2019**

Il/La ..... sottoscritta/a .....  
nella ..... qualità .....  
della Ditta ..... Cod. Fisc. ....  
con sede ..... Prov. ....  
Via ..... Cap ..... Tel. ....  
esercente attività di .....

**comunica**

a codesta spett. **COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE, ai sensi dell'art. 3 Protocollo Provinciale Integrativo per i dipendenti da imprese del Turismo della provincia di Treviso del 16.12.2019**, che presso la sede/ od unità locale della azienda stessa

sita in ..... Via ..... n ..... dove sono occupati n ..... dipendenti a tempo indeterminato, n ..... a tempo determinato, e di cui: dirigenti ..... quadri ..... Impiegati ..... operai ..... Apprendisti .....

**intende instaurare rapporto di lavoro a tempo parziale in deroga al limite previsto dal Contratto Integrativo Provinciale per la provincia di Treviso settore turismo**

**per n° ..... unità di cui:**

- n .....con qualifica ..... e n° ore .....(.....)
- n .....con qualifica ..... e n° ore .....(.....)
- n .....con qualifica ..... e n° ore .....(.....)

fa presente, altresì, che l'esigenza di instaurare i rapporti di lavoro a tempo parziale in deroga sopra esposti è determinata dalle seguenti motivazioni: .....

Rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento fosse ritenuto necessario da parte di codesta spett.le Commissione e porge distinti saluti.

....., .....

.....

(Timbro e firma dell'Azienda)